

Sentenza: n. 182 del 20 maggio 2010

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 75 co. 1 lett. g) DPR n. 670/1972 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 9 e 10 commi 6 e 7 D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)

Ricorrente: Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: articolo 13 bis co. 8 D.L. 1 luglio 2009, n.78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La Provincia di Trento censura l'articolo 13 bis co. 8 D.L. 78/2009 avente ad oggetto "disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato" in quanto esso riserva al bilancio statale l'imposta straordinaria istituita sulla predette attività finanziarie e patrimoniali.

In particolare dispone che le maggiori entrate che ne derivano affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, in conformità alle indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.

Assume la ricorrente che se la norma in oggetto si riferisce anche alle entrate riscosse nell'ambito territoriale della stessa Provincia, essa risulta lesiva della sua autonomia finanziaria.

In base allo statuto e alle relative norme di attuazione spettano, infatti, alla Provincia i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate e la possibilità di riserva allo Stato di entrate tributarie è limitata ai casi in cui il gettito sia destinato, per legge, alla copertura di nuove specifiche spese, estranee alle materie regionali, aventi carattere non continuativo e contabilizzate distintamente nel bilancio statale (e quindi quantificabili).

La Corte esamina in via preliminare l'eccezione formulata dallo Stato e basata sulla natura non tributaria dell'entrata in oggetto (con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata dalla ricorrente) e, disattendendo l'interpretazione da questo data, ne afferma la natura tributaria.

In base al contenuto della norma, la Corte rileva che il prelievo ivi previsto risponde a tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare alcune entrate come tributarie: in particolare il prelievo costituisce una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge, collegata ad una pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (nel caso, rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).

Pur risultando corretto il parametro di legittimità invocato dalla ricorrente Provincia, nel merito l'impugnativa è tuttavia dichiarata infondata.

La Corte rileva infatti che la norma censurata destina il gettito dell'imposta straordinaria, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti e pertanto persegue in concreto finalità diverse, in quanto più articolate e complesse, del mero riequilibrio della finanza pubblica.

Tale destinazione deve inoltre essere effettuata in conformità alle indicazioni del DPEF e per questo la Corte ritiene necessario esaminarne i contenuti e le finalità: in esito a tale esame la Corte rileva che le spese che l'imposta straordinaria va a coprire "possiedono sia il carattere della novità e non continuità in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia infine quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso.

Infine sussistono anche le ulteriori condizioni della delimitazione temporale e della distinta contabilizzazione: infatti, sotto il primo profilo, si rileva che il prelievo ha per oggetto le attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate tra il 15 settembre 2009 e il 30 aprile 2010.

Sotto il secondo profilo, si rileva che, per espressa previsione della stessa norma censurata, il gettito affluisce ad un'apposita contabilità speciale, comunque imputabile allo Stato.

Da qui la legittimità della disposizione statale e l'infondatezza della proposta questione di legittimità.